



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

La nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte

CNCF

DICEMBRE 2019



SOMMARIO

Premessa	1
1. Le previsioni dell'art. 379 del Codice della crisi	2
2. L'art. 2477 c.c.	2
3. L'operatività delle previsioni di cui all'art. 379 del Codice della crisi	4
4. La nomina dell'organo di controllo in occasione della approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019	5
5. Note.....	7

Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell'ambito degli incontri e delle interlocuzioni tenuti con le Istituzioni e il Ministero, e in collaborazione con Confindustria ma anche con Unioncamere, ha rappresentato, in più occasioni, la necessità di accordare alle s.r.l., obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale a seguito delle modifiche dei parametri indicati nell'art. 2477, secondo comma, c.c., la possibilità di procedere alle nomine del collegio sindacale o del sindaco unico anche successivamente al 16 dicembre 2019, scadenza indicata nell'art. 379, terzo comma, del Codice della crisi.

Si ritiene, infatti, che le previsioni di cui all'art.379, terzo comma, del Codice della crisi, nel rispetto di un'interpretazione di sistema, siano da coordinare:

- con le vigenti disposizioni in punto di approvazione del bilancio di esercizio di cui all'art. 2478-*bis* c.c.; ovvero, in alternativa
- con la soluzione tratteggiata nell'art. 2477, quinto comma, c.c.

Entrambe le soluzioni proposte hanno il pregio, anzitutto, di favorire un'effettiva presa d'atto, da parte dei soci, dei mutati limiti dimensionali che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale.

Inoltre, questo coordinamento consentirebbe alle s.r.l., anche a seguito del mutato contesto organizzativo conseguente al nuovo Codice della crisi, di riscontrare una simmetria tra il momento in cui l'organo di controllo viene nominato e il momento in cui esso cessa dalle proprie funzioni, privilegiando, tanto per la nomina, quanto per la scadenza, l'intervallo temporale in cui i soci sono solitamente convocati per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Con riferimento all'organo di controllo, è utile osservare, infatti, che i sindaci restano in carica tre esercizi dal momento in cui vengono nominati e cessano dalle proprie funzioni alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Per l'intero periodo di durata del loro ufficio, i sindaci maturano il diritto alla retribuzione determinata dall'assemblea all'atto di nomina.

Ma soprattutto, in occasione dell'approvazione del bilancio, il collegio sindacale è chiamato a redigere la relazione *ex art.* 2429, secondo comma, c.c. che racchiude, *inter alia*, il resoconto annuale dell'attività di vigilanza espletata: essa rappresenta il documento con cui il collegio informa i soci dell'attività svolta anche, eventualmente, in funzione di emersione tempestiva della crisi secondo le novellate previsioni del Codice della crisi. Con tutta evidenza, tali valutazioni non potranno essere espletate qualora l'organo di controllo interno venga nominato alla fine dell'anno, in quanto lo stesso non avrà potuto esercitare la propria attività di vigilanza, con carattere di continuità, durante l'esercizio.

1. Le previsioni dell'art. 379 del Codice della crisi

L'art. 379 del Codice della crisi, vigente dal 14 marzo del 2019, reca alcune importanti modifiche circa il regime di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale di s.r.l. declinato nell'art. 2477 c.c. e circa i necessari adeguamenti degli statuti per rendere operativo l'obbligo della nomina.

Oltre a delineare, nel primo e nel secondo comma, un nuovo assetto dei controlli nelle s.r.l., tale disposizione, nel terzo comma, prevede che le s.r.l. e le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della medesima, al ricorrere delle condizioni prefissate nel primo comma, vale a dire al ricorrere delle condizioni in cui si rende obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale per il superamento dei novellati limiti dimensionali di cui all'art. 2477 c.c., provvedano a nominare l'organo di controllo o il revisore e, se necessario, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove previsioni entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso art. 379. Viene al contempo chiarito che, in ogni caso, fino alla scadenza del summenzionato termine, restano valide le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni del primo comma dell'art. 379.

L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 379 precisa che, ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2477, commi secondo e terzo, c.c. come novellati, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo, vale a dire la data del 16 dicembre 2019, coincidente con i nove mesi successivi all'entrata in vigore della disposizione.

Con intento meramente ricognitivo, si precisa che per organo di controllo si intende, sia il collegio sindacale, sia l'organo monocratico (il c.d. sindaco unico). Si osserva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2477, quarto comma, c.c., nel caso di organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le s.p.a.

2

2. L'art. 2477 c.c.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 379 del Codice della crisi e dal d. l. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, il secondo e il terzo comma dell'art. 2477 c.c. prevedono attualmente che:

- i) la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
 - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
- ii) l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il quarto comma dell'art. 2477 c.c. continua a declinare il principio per cui nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le s.p.a.

Il quinto comma dell'art. 2477 c.c. stabilisce, invece, che l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Il sesto comma dell'art. 2477 c.c. prevede, infine, che si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.

Per rendere operativa la complessiva riforma della crisi e dell'insolvenza, e più specificatamente, le disposizioni che nell'ottica del superamento della crisi ovvero nell'ottica del mantenimento delle prospettive di continuità aziendale, impongono alle società di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e all'organo di controllo o al revisore di svolgere l'attività di vigilanza ai fini delle eventuali segnalazioni previste nell'art. 14 del Codice della crisi, l'art. 379, comma terzo, ultimo periodo, come accennato, precisa che ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2477, commi secondo e terzo, c.c. si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo dello stesso terzo comma dell'art. 379, vale a dire la data del 16 dicembre 2019, coincidente con i nove mesi successivi all'entrata in vigore della disposizione. In tal modo, trattandosi dell'esercizio 2019, i due esercizi consecutivi in cui si debba registrare il superamento di almeno uno dei novellati limiti fissati nell'art. 2477, secondo comma, c.c., sono quelli del 2017 e del 2018¹.

Come anticipato, stando a quanto recita l'art. 2477, quinto comma, c.c. l'assemblea, chiamata ad approvare il bilancio in cui viene superato almeno uno dei nuovi limiti individuati nel secondo comma, dovrebbe provvedere entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Sarebbe trattarsi di un termine perentorio entro il quale gli amministratori o l'amministratore unico ovvero i soci devono attivarsi affinché venga assunta la decisione di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale.

Tale ultima previsione non trova applicazione per le prime nomine che si rendano necessarie a seguito dei mutati parametri di riferimento che impongono obbligatoriamente la nomina dell'organo di controllo o del revisore, dal momento che l'art. 379 del Codice della crisi individua un regime transitorio per la nomina dell'organo di controllo o del revisore al superamento dei nuovi limiti di cui all'art. 2477, secondo comma, c.c.

Al fine di favorire l'attuazione dei nuovi obblighi organizzativi, infatti, l'art. 379, terzo comma, del Codice della crisi, anticipa la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale al 16 dicembre 2019, superando, pertanto, quanto previsto ordinariamente nell'art. 2477, quinto comma, c.c.

¹ Qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, occorrerà comunque prendere a riferimento i due esercizi antecedenti alla data del 16 dicembre 2019.

Occorre valutare la bontà di tale soluzione. Secondo la relazione illustrativa del 10 gennaio 2019 “... un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e soprattutto dei sistemi di allerta”, spiegazione quest’ultima che non convince appieno considerato che, per “misurare” la significatività della procedura di allerta sull’organizzazione societaria, occorrerà necessariamente attendere un lasso temporale maggiore rispetto a quello individuato dal Codice della crisi.

Quanto disposto nell’art. 379, terzo comma, del Codice della crisi, pertanto, non appare del tutto condivisibile.

Prediligendo un’interpretazione sistematica e non letterale della disposizione, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti societari, senza minare, peraltro, la bontà dell’intervento di riforma e compromettere le esigenze di rafforzamento dell’organizzazione societaria, sarebbe auspicabile che venga accordata alle società la possibilità di nominare l’organo di controllo anche successivamente alla scadenza indicata nell’art. 379, terzo comma, del Codice della crisi.

3. L’operatività delle previsioni di cui all’art. 379 del Codice della crisi

Riassumendo, l’art. 379, terzo comma, del Codice della crisi dispone che:

- i) le società devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’art. 379;
- ii) le società devono provvedere a deliberare gli adeguamenti statutari nei casi in cui ciò si renda necessario; fino a tale data le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 379. Laddove necessarie, le modifiche statutarie dovranno essere effettuate entro il 16 dicembre 2019.

In entrambe le ipotesi, si rende necessaria la convocazione dei soci affinché procedano alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale ex art. 2479, comma secondo, n. 3, c.c.

Stando al tenore letterale dell’art. 379 tale decisione di nomina deve essere assunta entro il 16 dicembre 2019.

Occorre verificare se la soluzione individuata in relazione al regime transitorio di applicazione delle previsioni in rassegna risulti soddisfacente e più che altro idonea a rendere meno gravoso l’impatto della riforma, sia per le società di modeste dimensioni, sia per i neo nominati sindaci, sia infine per le camere di commercio².

La necessità di evitare convocazioni *ad hoc* dei soci da parte degli amministratori conduce a ritenere che sarebbe da preferire una soluzione che consenta alla società di rinviare la nomina dell’organo di controllo o del revisore al momento in cui verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

² Tenute a individuare sistemi di rilevazione ed elaborazione dei dati di bilancio che consentano di poter segnalare al Tribunale l’omessa nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Come è noto, ai sensi dell'art. 2478-bis c.c. il bilancio viene presentato ai soci, a cui spetta approvarlo ex art. 2479 c.c., entro il termine stabilito nell'atto costitutivo e comunque entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, fatta salva la possibilità di fruire di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni precisate nell'art. 2364 c.c. per le s.p.a. Tale maggior termine, oltre ad essere previsto nello statuto, inerisce o a società tenute alla redazione del consolidato ovvero deriva da particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società: in questi casi, gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Si rammenta che solitamente le società fruiscono della dilazione temporale dei centoventi giorni, approvando il bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno.

In subordine, al fine di garantire il coordinamento tra l'art. 379, terzo comma, del Codice della crisi e l'art. 2477, quinto comma, c.c., potrebbe suggerirsi un'altra opzione interpretativa che consenta ai soci di provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore legale nei trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.

Ad ogni buon conto, entrambe le soluzioni qui proposte hanno il pregio di favorire un'effettiva presa d'atto da parte dei soci dei mutati limiti dimensionali che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale.

4. La nomina dell'organo di controllo in occasione della approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019

Rinvviare la nomina dell'organo di controllo³ come indicato appare soluzione ragionevole e quanto mai opportuna sotto un profilo sistematico.

È utile osservare, infatti, che a mente dell'art. 2400 c.c. – applicabile all'organo di controllo della s.r.l. in forza del rinvio alle disposizioni della s.p.a. effettuato nell'art. 2477, quarto comma, c.c. – i sindaci restano in carica tre esercizi dal momento in cui vengono nominati e cessano dalle proprie funzioni alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sarà questa assemblea, infatti, a nominare nuovi sindaci ovvero a confermare quelli preesistenti, ovvero a nominare un revisore o un sindaco unico. Il triennio, come autorevolmente sostenuto, è un termine inderogabile, così come è inderogabile la previsione che ancora la scadenza dei sindaci alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio: in tal modo, pur essendosi esauriti i tre esercizi, i sindaci prorogano le proprie funzioni fino all'accettazione dei neo nominati. In altri termini la cessazione dalle funzioni per scadenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito: la disposizione si giustifica con le avvertite necessità di garantire, da un lato, autonomia e indipendenza all'organo di controllo, dall'altro lato la continuità delle sue funzioni nel rispetto dei preminenti interessi dell'organizzazione societaria.

³ Come si esprime l'art. 13 d.lgs. n. 39/2010, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante all'incaricato della revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Sarebbe di estrema importanza che anche nelle s.r.l. interessate dalle nuove disposizioni di cui all'art. 2477 c.c. possa riscontrarsi simmetria tra momento in cui l'organo di controllo viene nominato e momento in cui l'organo di controllo cessa dalle proprie funzioni, privilegiando, sia per la nomina, sia per la scadenza, l'intervallo temporale in cui i soci sono solitamente convocati per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

È noto infatti che, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il collegio sindacale, *rectius* l'organo di controllo, è chiamato a redigere la relazione ex art. 2429, secondo comma, c.c.; altrettanto nota è la circostanza che la relazione resterà depositata presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché il bilancio venga approvato, proprio al fine di poter garantire una valida ed efficace – nonché trasparente – informazione di tutti i soci che possono prenderne visione.

Con la relazione ex art. 2429, secondo comma c.c., infatti, il collegio sindacale riferisce obbligatoriamente ai soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché presenta osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma, c.c.

Diversamente dalla relazione di revisione ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010, la relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., oltre alla parte indirizzata a rendere informazioni sulla qualità informativa del progetto di bilancio, racchiude notizie circa l'attività svolta dal collegio sindacale nell'adempimento dei propri doveri di vigilanza e circa le conclusioni cui l'organo è pervenuto all'esito dei controlli eseguiti e dell'esercizio dei doverosi poteri che la legge gli attribuisce.

In altri termini, sulla base delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organo di controllo relaziona sui seguenti profili di valutazione:

- osservanza della legge e dello statuto;
- rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo;
- adeguatezza e funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile;
- progetto di bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione.

Nella relazione annuale ex art. 2429, secondo comma c.c., l'organo di controllo segnala eventuali omissioni o ritardi da parte degli amministratori e riferisce sulle eventuali denunce proposte dai soci dando conto delle azioni intraprese e degli esiti ottenuti.

La relazione racchiude, *inter alia*, il resoconto dell'attività di vigilanza esercitata dal collegio sindacale: essa rappresenta il documento con cui il collegio informerà i soci dell'attività anche eventualmente svolta in funzione di emersione tempestiva della crisi e di allerta secondo le novellate previsioni del Codice della crisi.

Come accennato, la relazione di cui sopra viene preparata e depositata in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, dal momento che l'organo di controllo, in quanto tale e sulla base della vigilanza esercitata continuativamente durante l'esercizio, è tenuto a riferire sui risultati dell'esercizio. Il legislatore, pertanto, riconosce implicita coincidenza tra periodo di durata dell'esercizio e periodo in

cui viene esercitata la vigilanza da parte del collegio sindacale così da consentire all'organo stesso di poter ponderare adeguatamente le scelte di gestione e il rispetto della legge e dello statuto e l'adeguatezza degli assetti.

Alla luce di tanto, un organo di controllo nominato a fine 2019, in ordine all'esercizio 2019, non potrà rendere un'esauritiva informativa destinata ai soci, non avendo svolto alcuna attività in adempimento dei propri doveri.

La nomina dell'organo di controllo, pertanto, sarà di fatto priva di effetti concretamente misurabili in relazione allo svolgimento delle tipizzate funzioni di vigilanza.

Non è tutto.

Come è noto, i sindaci hanno diritto a percepire un compenso che, al di fuori delle residuali ipotesi in cui esso sia stabilito dallo statuto, viene determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al riguardo, anche aderendo alle interpretazioni più evolutive, solo la delibera di nomina può prevedere modalità di adeguamento del compenso e ciò sembra consentito solo al ricorrere di mutamenti delle attività previste dalla legge o dallo statuto, ovvero in caso di significativi mutamenti della struttura e del perimetro aziendale anche in considerazione delle dimensioni, della complessità e delle altre caratteristiche della società.

Anticipando la nomina dell'organo di controllo alla data in cui la società delibera la modifica dello statuto, vale a dire entro il 16 dicembre 2019, e considerato quanto appena sostenuto in relazione alla durata dell'incarico e in relazione ai termini di approvazione del bilancio che, raramente coincide con la chiusura annuale dell'esercizio, si potrebbe verificare l'ipotesi in cui il collegio sindacale una volta nominato, si veda retribuito un compenso calcolato sul triennio di riferimento che non ricomprenda l'ulteriore attività che sarà tenuto comunque ad effettuare, in base all'art. 2400 c.c., ai fini dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, attività che l'art. 2429 c.c. stigmatizza tra i poteri doverosi dell'organo di controllo⁴.

5. Note

Considerato che, a oggi, non si è ancora delineata una modifica normativa, si ritiene utile, d'intesa con Confindustria, pubblicare questo orientamento interpretativo, ferma restando l'opportunità di una soluzione giuridica alla questione.

⁴ Sul punto, cfr. Corte di Cassazione, sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3190, che, dopo aver evidenziato come l'incarico del sindaco non scada alla fine dell'anno solare relativo ad un determinato esercizio, bensì al momento di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ha ritenuto pienamente legittima la decurtazione del compenso al sindaco dimessosi dopo la fine dell'esercizio coincidente con l'anno solare, ma prima dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.